

STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta

**Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni
superiori**

c/o Avv. Benito Panariti

angelo.giunta@legalmail.it

Via Celimontana n. 38 00184 ROMA

Tel.06/70450522 fax.7001571

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il ricorrente Mondarini Antonio, C.F.:MNDNTN97B26C927J, nato a Comiso(RG) il 26/02/1997, residente a Gela, in via Balistreri Rosa n° 2 i.04, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, C.F.:GNTNLV70H06D960E, con studio in Gela(Caltanissetta), Via Europa n°93, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Benito Panariti, via Celimontana n°38, 00184 Roma,

giusta procura speciale in calce al presente atto,

Contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n°12

Nei confronti del Presidente,

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

ai sensi degli artt.29 e 41 del d.lgs. n.104 del 2/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni; ex artt.60 e 74 cod. proc. amm.,

Del provvedimento di non idoneità per motivi psicofisici al concorso di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4[^] Serie Speciale"Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017;

Della successiva graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-Bis, del decreto legge N.135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge N.12/2019, Elenco aspiranti da avviare al corso di Formazione, pubblicata il 13/08/2019;

NEI CONFRONTI DI

D'Arma Davide Arcangelo, nato il 30/07/1996 e residente a Gela in via Marcello Malpighi n°3, collocatosi in graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti nella posizione 254

CONTROINTERESSATO;

Con il presente ricorso, il ricorrente intende censurare l'operato della commissione esaminatrice del concorso che autorizza l'assunzione di un massimo di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, sicchè evidenzia l'erroneo giudizio di non idoneità, a seguito degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto l'aspirante, in riferimento a **"Marcati tratti d'ansia in soggetto con vulnerabilità allo stress con note impulsive a rilevanza clinica"**, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03, n.198; tale giudizio di non idoneità, ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.M. 28 aprile 2005, n.129, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo.

Quanto indicato è difforme al parametro di idoneità, espresso con certificato di visita effettuata presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, laddove il candidato è stato sottoposto ad una attenta e meticolosa Valutazione Psicologica da parte del Direttore F.F. del Servizio di Psicologia, Dott. Angelo Bonaventura.

Il Direttore, il quale ha sottoposto a ben due colloqui il candidato, attesta che:” *Il soggetto si presenta ai colloqui(due), accompagnato dal padre, puntuale all'appuntamento.*

E' ordinato nell'aspetto, composto, sciolto, nell'eloquio e nei movimenti; è aperto e disponibile al colloquio, alle domande risponde con proprietà di linguaggio, consono al livello di istruzione raggiunto, con normali tempi di latenza nella risposta. Adeguata la susseguenza temporale degli eventi importanti della vita. Normalmente orientato nel tempo e nello spazio. Rievoca con adeguata partecipazione emotiva ed affettiva gli avvenimenti salienti della preadolescenza e adolescenza. Adeguata la socializzazione con il gruppo di pari e buone capacità di relazione, gode di una valida rete di relazioni e supporto familiare. Non si appalesano contrasti con le figure genitoriali, le stesse sembrano improntate alla comprensione e alla accoglienza: Il padre lo accompagna all'appuntamento più per condivisione di un momento importante per la vita del figlio che per bisogno di sicurezza dello stesso..”Il Direttore conclude evidenziando che”: **dai colloqui non emergono tratti ascrivibili a comportamenti ansiosi, né alla sfera dell'impulsività; sono presenti atteggiamenti lievemente labili emotivamente, ascrivibili a processi maturativi ancora in corso e in fase di definizione.**

La commissione esaminatrice, infatti, in palese violazione dei fondamentali principi dell'attività amministrativa, si è limitata ad attribuire il solo giudizio di non idoneità senza esternare alcuna motivazione, neppure in forma sintetica, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri di valutazione.

FATTO

In data 27/07/2019, il candidato, brillante studente universitario della facoltà di economia, all'esito del conseguimento della maturità scientifica, partecipava al concorso in Polizia di Stato, sottoponendosi all'espletamento delle prove di efficienza fisica, effettuati a Roma, presso la commissione medica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'assunzione di 1.851 allievi agenti, riportava giudizio di inidoneità per **“Marcati tratti d'ansia in soggetto con vulnerabilità allo stress con note impulsive a rilevanza clinica”, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03, n.198**; tale giudizio di non idoneità, ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.M. 28 aprile 2005, n.129, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo.

Il candidato veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici, relativi al concorso in oggetto, comprensivi di:

- Raccolta anamnestica con valutazione della documentazione sanitaria richiesta all'art.14 del bando di concorso(esame emocromocitometrico con formula; esame chimico e microscopico delle urine; creatininemia; gamma GT; glicemia; AST; ALT; HBsAg; Anti HBsAg; Anti HBC; Anti HCV; test per positività al BK; esame audiometrico tonale; ECG con visita cardiologica; certificato anamnestico sottoscritto dal medico di fiducia);
- Rilievi antropometrici ed esame obiettivo generale;
- Esame visus(naturale e corretto) e del senso cromatico;
- Esami di laboratorio su campione di urina per la ricerca di sostanze stupefacenti/psicotrope;
- Esame bio-impedenziometrico;
- Esame dinamometrico(handgrip Test);
- Valutazione psicologica/psichiatrica.

Successivamente il 13/08/2019 è stata pubblicata la graduatoria, laddove non risulta inserito il ricorrente Mondarini Antonio, che ha partecipato al concorso, sicchè è stato leso il suo interesse legittimo.

Alla luce di quanto espresso, emerge, de plano, che la valutazione medica, espressa in giudizio è sindacabile, secondo dottrina maggioritaria e giurisprudenza autorevole e più recente, in quanto discrezionalità tecnica e non amministrativa, quale provvedimento illegittimo e non motivato e merita di essere censurata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1)Violazione degli artt. 3 e 7 L.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l'Amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego; violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione per asserita contrarietà del giudizio di inidoneità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; erroneità nei presupposti di fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza.

Come esposto, l'odierno ricorrente con provvedimento di non idoneità, del di cui verbale viene rilasciata copia, notificatogli il giorno 27/07/2019, è stato giudicato non idoneo e quindi escluso durante la fase finale del concorso di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4^a Serie Speciale"Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017, poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: **"Marcati tratti d'ansia in soggetto con vulnerabilità allo stress con note impulsive a rilevanza clinica", ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03, n.198.**

Successivamente il 13/08/2019 è stata pubblicata la graduatoria, laddove non risulta inserito il ricorrente Mondarini Antonio, che ha partecipato al concorso, sicchè è stato leso il suo interesse legittimo.

In riferimento al diniego espresso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici non si evince alcuna sufficiente motivazione al riguardo; sicchè i Giudici del T.A.R. Lazio, sede di Roma,

sez.II ter, nr.10487 del 28/10/2009, afferente un concorso inerente una Forza di Polizia ad ordinamento civile, disciplinata al pari della Polizia di Stato, dall'art.16 della legge 01/04/1981 n.121, hanno statuito che il difetto di motivazione dell'atto amministrativo, nella fattispecie in questione, il presente atto, impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art.3 L.7 agosto 1990 n.241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art.97 cost.

I Giudici di prime cure hanno deliberato che la motivazione degli atti amministrativi è un consolidato onere legale all'attività degli uffici pubblici, che trae origine dai principi costituzionali d'imparzialità e di conseguente trasparenza dell'azione dei pubblici poteri. **Essa è maggiormente sentita, e necessaria, nelle attività di valutazione individuale svolte su formule comparative, a dar conto del loro effettivo svolgimento.**

Successivamente, Il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent.12/10/2010 n.7430, riguardante un concorso inerente una Forza di Polizia, ad ordinamento civile, quale il Corpo Forestale dello Stato, ora assorbita nell'arma dei carabinieri e disciplinata, al pari della Polizia di Stato, dall'art. 16, legge n.121 del 01/04/1981, ha deliberato, confermando la sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, sez.II ter, n.10487/2009; sicchè ha evidenziato il consolidato e restrittivo orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, la quale ha violato non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi e, di conseguenza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle

risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 cost.(tra le tante: Cons. di Stato sez. IV, 04 settembre 1996, n.1009).

Difatti, nella fattispecie in questione, i parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell'azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere l'amministrazione, nel giustamente valutare e consentire la verifica del rispetto dei criteri di valutazione.

I supremi Giudici del Consiglio di Stato, con decisione del 12/10/2010 n.7430, hanno anche statuito che l'organo di vertice dell'Amministrazione, pur godendo di un'ampia discrezionalità ha comunque l'obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva, costituita dal profilo del candidato, in riferimento tutti gli accertamenti medici fatti e superati in seno allo stesso concorso e sopra descritti dettagliatamente e **le singole categorie di titoli, criteri di valutazione, nella fattispecie in merito, gli accertamenti sanitari di riscontro positivo, effettuati durante il concorso in Polizia e consentire la verifica nel rispetto dei criteri di valutazione.**

In tal senso, si è ampiamente espresso anche il Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.3400).

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. II, con Sent. del 27/10/2017, n.10782 ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di non idoneità agli accertamenti psico-fisici in riferimento al concorso per allievi Marescialli della guardia di finanza, forza di polizia ad ordinamento militare come l'Arma dei carabinieri.

Il collegio ha ritenuto fondati i motivi prospettati nel ricorso, quali il difetto di motivazione e di istruttoria, oltre la violazione degli artt.3 e 97

della Costituzione per asserita contrarietà del giudizio di inidoneità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Quanto espresso è ravvisabile nella fattispecie in esame, laddove la commissione medica della Polizia di Stato non ha assolutamente preso in esame il profilo sanitario in riferimento a tutte le caratteristiche somato-funzionali, sicchè il giudizio di inidoneità deliberato dalla Commissione medica della Polizia di Stato è contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, in ossequio disposto agli artt.3 e 97 Costituzione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art.7, quinto comma, lettera 6) del bando di concorso; violazione dell'art.5, comma 9 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n.129 in riferimento la successiva graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-Bis, del decreto legge N.135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge N.12/2019, Elenco aspiranti da avviare al corso di Formazione, pubblicata il 13/08/2019; eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di istruttoria; difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta.

Come espressamente evidenziato, la discrezionalità tecnica, ovvero sia il giudizio della commissione medica, è sindacabile, alla luce della dottrina maggioritaria e giurisprudenza più recente, pena la lesione dell'interesse legittimo del ricorrente, in ottemperanza ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 cost.

Difatti, La commissione medica, durante gli accertamenti sanitari, di cui all'art.7, quinto comma, lettera 6) del bando di concorso e art.5, comma 9 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n.129, avrebbe dovuto prendere in considerazione, **quanto espresso nella documentazione sanitaria**, ovvero sia il complessivo status sanitario del ricorrente e, di conseguenza, sottoporlo nuovamente a visita psicologica.

Rebus sic stantibus, si ritiene censurabile ed erroneo l'operato della commissione medica della Polizia di Stato, afferente il riscontro, quale **"Marcati tratti d'ansia in soggetto con vulnerabilità allo stress con note impulsive a rilevanza clinica"**, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03, n.198;

Successivamente il 13/08/2019 è stata pubblicata la graduatoria, laddove non risulta inserito il ricorrente Mondarini Antonio, che ha partecipato al concorso, sicchè è stato lesa il suo interesse legittimo.

Il T.A.R. Lazio, sede di Roma sez.II, Sent., 19/07/2011, n.6472, in riferimento l'esclusione dal concorso pubblico, in ragione dell'esito sfavorevole della visita di idoneità fisica-psichica per l'ammissione di 952 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza, forza di Polizia ad ordinamento militare, al pari dell'Arma dei Carabinieri, ha disposto una verifica medica presso l'Ospedale Policlinico militare del Celio.

I giudici di prime cure, dopo aver constatato che in atti era stata depositata un perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell'esclusione, hanno disposto una verifica medica, che ha avuto esito favorevole, accogliendo, sussistendo i presupposti, il ricorso.

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez.I bis, Sent., 12/07/2011, n.6252, riguardo l'esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di n.1.552 carabinieri effettivi in ferma prefissata quadriennale, riservato ai VFP1, ha disposto apposita verifica presso il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma; l'esito della quale, risultava favorevole al ricorrente; sicchè i giudici di prime cure, ritenendo sussistenti i presupposti, accoglievano il ricorso del candidato.

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16/06/2011, n.5353, afferente l'esclusione dal concorso pubblico per l'ammissione al 17° Corso biennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri, ha deliberato l'ammissione di nuovi accertamenti sanitari, quali requisiti psico-fisici, disposti in sede istruttoria.

I giudici di primo grado, a seguito delle risultanze dei nuovi accertamenti sanitari, hanno ribaltato il precedente giudizio espresso dalla commissione medica, giudicando il ricorrente idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12/07/2011, n.6264, attinente l'idem esclusione dal concorso pubblico per l'ammissione al 17° corso biennale Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, ha disposto apposita visita medica di verificaione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ai sensi degli artt. 19 e 66 del Codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombenza il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una commissione formata da tre medici militari.

I giudici di primo grado, considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificaione risultavano positive, per cui le censure mosse all'impugnato giudizio di non idoneità, si appalesavano fondate, accoglievano il ricorso, ritenendo il candidato idoneo alle mansioni da espletare.

Il T.A.R. Lazio, sede Roma con sentenza 296 del 2012, ha accolto il ricorso a favore di una candidata VFP1, al concorso per il reclutamento di 1548 carabinieri effettivi, annullando il giudizio di non idoneità sanitaria, previa ordinata verificaione presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Difatti, il collegio ha disposto con ordinanza la verificaione presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, forza di polizia ad ordinamento militare al pari dell'Arma dei Carabinieri.

La rinnovata visita sanitaria, disposta in via di verifica, ha appurato, pertanto, l'assenza di cause di non idoneità sanitaria, che avevano cagionato in un primo momento l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent. del 21/08/2017, N.9346 ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di inidoneità psico-fisica a favore di un candidato al concorso per l'arruolamento di 602 Carabinieri effettivi, riservato ai VFP delle diverse FF.AA. per violazione della normativa in materia di requisiti per l'accesso ai concorsi militari, di cui all'art.582 del D.P.R. n.90 del 2010 e Direttiva Tecnica approvata con decreto Ministeriale 4/6/2014.

Il collegio, con ordinanza collegiale, ha disposto gli incumbenti istruttori volti alla verifica, sicchè all'esito positivo di essa, ha annullato il provvedimento di inidoneità psico-fisica, sopra indicato.

Il T.A.R. ha preso in considerazione il risultato di idoneità, a seguito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, quale VFP1, espressi dalla precedente forza armata, Esercito Italiano, essendo un concorso riservato e il lusinghiero precedente di servizio espletato.

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent., 11/10/2017, n.10176 ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di non idoneità al servizio di polizia, in riferimento al bando di concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, sono stati valorizzati i principi contenuti ed enunciati dalla Corte Costituzionale con Sentenza del 15 aprile 1993, n.163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità psico-fisiche, come

quelle da svolgersi all'interno delle Forze Armate o dei servizi di Polizia, stabilendone la immediata operatività, ovvero, in altre parole, chiarendo che, ai fini dell'applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell'arruolamento, di talchè la disposizione deve trovare applicazione alle immissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (tra le altre, C. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n.855; 6 giugno 2017, n.2706; T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, sentenze brevi 17 marzo 2017, n.3632, e 13 luglio 2017, n.8467; I-quater, ordinanze 14 settembre 2017, n.4671 e 4696; sentenza breve 27 settembre 2018, n.9932).

Quanto espresso è riconducibile alla fattispecie in esame, laddove sussiste il divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità psico-fisiche, come quelle da svolgersi all'interno delle Forze Armate o dei servizi di Polizia; Per tali ragioni, è irragionevole e lesivo dell'interesse pubblico del ricorrente, non aver preso in considerazione gli accertamenti sanitari di riscontro positivo, effettuati durante il concorso in Polizia e consentire la verifica nel rispetto dei criteri di valutazione.

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent. del 02/03/2018, n.2362, recente, ha accolto il ricorso a favore di una candidata partecipante al concorso per l'accesso all'Accademia Navale, annullando il giudizio di inidoneità psico-fisica e la graduatoria finale di merito in riferimento all'interesse fatto valere.

Il T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, afferente lo stesso concorso, sussistendo lo stesso petitum nei confronti di un altro candidato, ha disposto con D.P. n.6210 del 2017 la verifica in ordine alla sussistenza o meno della "ricostruzione LCA e meniscectomia parziale del menisco laterale del ginocchio destro", ai fini della corretta attribuzione del "coefficiente", per verificare l'idoneità o

meno del ricorrente; il medesimo decreto ha disposto l'ammissione "con riserva" del ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., del 07/05/2019, n.5735 ha accolto il ricorso, all'esito favorevole della verifica disposta nei confronti della ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente all'iter concorsuale per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Alla luce delle risultanze della verifica disposta, risultano quindi fondati i motivi di impugnazione con cui il ricorrente censurava il giudizio di inidoneità psico-fisica per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, l'illogicità e l'irragionevolezza, il difetto di istruttoria e di motivazione.

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, Sent., 10/06/2019, n.7521 ha accolto il ricorso a favore del ricorrente, disponendo una precedente verifica, ai sensi degli artt.19 e 66 codice processo amministrativo, e, all'esito favorevole di essa, condannando il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica al pagamento delle spese del giudizio.

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent. 27/06/2019, n.8417 ha accolto il ricorso a favore di un ricorrente escluso dal concorso pubblico a n.256 allievo agente di Polizia Penitenziaria, a seguito del provvedimento adottato dalla Commissione medica di 2^a istanza, con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo.

Il collegio, a tal uopo, ha disposto la verifica ai sensi dell'art.66 C.P.A., all'esito favorevole della quale, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio, ponendo a carico dello stesso Ministero la somma spettante all'Organo Verificatore.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, Sent., 03/06/2019, n.3729 ha accolto l'Appello e, in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso

di primo grado a favore del ricorrente, che ha partecipato alla selezione per l'arruolamento di 2880 allievi agenti della Polizia di Stato, riservata ai volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale ovvero in rafferma annuale.

CONCLUSIONI:

Alla luce delle presenti considerazioni sia in fatto che in diritto, sostenute da più recente giurisprudenza;

VOGLIA L'ECC. T.A.R.

-Accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento di inidoneità impugnato e la successiva graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-Bis, del decreto legge N.135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge N.12/2019, Elenco aspiranti da avviare al corso di Formazione, pubblicata il 13/08/2019 dinanzi al T.A.R. Lazio, sede Roma;

-Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio;

-vinte le spese di lite.

Il valore della causa è indeterminato.

In sede istruttoria, si chiede che l'Ecc. T.A.R., voglia disporre apposita visita medica di verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo. Si depositano i seguenti documenti:

-Provvedimento di esclusione per inidoneità al concorso del 27/07/2019 per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, notificato all'interessato il 27/07/2019;

-Certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Direttore F.F. del Servizio di Psicologia, Dott. Angelo Bonaventura.

-Art.5, comma 9, Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n.129;

-Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza(bando Concorso per l'assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato);

-Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità(Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei soggetti interessati all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato;

Graduatoria per l'assunzione di 1851 allievi agenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legge N.135/2018, convertito con Modificazioni, dalla legge N.12/2019, Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione.

Roma, 23/09/2019

Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta

.....